



# COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 33</b>	<b>DATA: 09/05/2019</b>	<b>Oggetto: INTEGRAZIONE AL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019/2021 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G. C. N.2 DEL 14/01/2019</b>
--------------	-------------------------	--

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di maggio alle ore diciassette e minuti quindici nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PORRI Antonio - Sindaco	Sì
2. STEFANUCCI Luigi - Assessore	Sì
3. CRETA Massimiliano - Assessore	Sì
4. TRANFA Ilaria - Assessore	Sì
5. MARTINES Dominga - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Adolf CANTAFIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. PORRI Antonio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visto

- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Evidenziato** che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.6 sopracitato, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;

**Sottolineato** che la suddetta disposizione, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

1) personale in servizio, connesso alla pianificazione delle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della "vecchia" dotazione di fatto);

2) spazi assunzionali utilizzabili.

**Visto** l'art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito dalla legge 114/2014, e successive modifiche ed integrazioni, l'ultima delle quali avvenuta con l'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 - il quale al comma 5 prevede che *"negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a*

*cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*

**Visto** altresì l'art. 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 ora citato, nel testo modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 suindicato, che così recita: *“Per il triennio 2019 – 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

**Dato atto** che i nuovi criteri per il calcolo delle capacità assunzionali del Comune, stabilite dall'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, sono subordinate ai valori soglia da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, e dunque non sono immediatamente applicabili;

**Preso Atto** che con Decreto del 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art.6-ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001, le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

**Preso Atto**, inoltre, che le predette linee guida sono entrate in vigore il 27.07.2018, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e le stesse prevedono al punto 2.3 la seguente disciplina transitoria: *“... Sono fatti salvi, in ogni caso i piani di fabbisogno già adottati. La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente....”;*

**Evidenziato** che con la novella dell'art.6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

**Puntualizzato** che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Vasanello programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica;

**Dato atto** che con le predette modifiche la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti) ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte; in particolare, il citato D.M. 8 maggio 2018 prevede al punto 2.1. che *“partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”;*

**Considerato** altresì che in base al punto 2 del citato DM 8 maggio 2018 *“l’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili a deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

**Tenuto conto che** si prospettano nel corso del 2019, i seguenti eventi:

- Con determina n. 182 del 01/03/2019 si è preso atto della collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria D dal 01/06/2019;
- Con determina n. 233 del 14/03/2019 si è preso atto della collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria d dal 01/08/2019;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di rivedere l’assetto organizzativo generale nei termini sopraindicati, procedere, altresì, alla revisione del fabbisogno del personale, approvato con delibera della G.C. n. 2 del 14/01/2019;

**Ritenuto pertanto** necessario procedere, con il presente provvedimento, alla modifica ed integrazione del piano triennale 2019/2021, prevedendo altresì, per l’anno 2019 e 2020, in funzione delle cessazioni e dei limiti di spesa:

#### **ANNO 2019**

**Assunzione a tempo indeterminato part time al 25% (n. 9 ore settimanali) di n. 2 categoria C 1 profilo professionale Istruttore di Amministrativo** mediante:

- 1) espletamento procedura di mobilità stabilita dalla legge;
- 2) scorrimento della graduatoria vigente del concorso approvata con Determina del Servizio Personale n. 34 del 10/07/2017

#### **ANNO 2020**

Per l’anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell’importo percentuale stabilito delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell’anno 2019, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge.

**Visto il** documento allegato A da cui risulta che i margini assunzionali ammontano per l’anno 2019 a complessivi euro 64.615,01, cui sono da aggiungersi i residui assunzionali pari ad euro 11.292,29, ovvero complessivamente pari ad euro 75.907,30;

**Dato atto che** la somma utilizzata per le previste assunzioni ed estensioni dell’orario di lavoro di cui alla precedente delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019 è pari ad euro 20.317,50, conseguentemente per le assunzioni oggetto della presente integrazione si utilizzeranno euro 10.172,07;

**Dato atto che** la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quella connessa alla capacità assunzionali previste a legislazione vigente nonché i limiti imposti dall’art. art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

**Visto il** vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi , approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 29/12/2011;

**Richiamato** altresì il C.C.N.L. vigente;

**Dato atto** che dell'adozione del presente provvedimento verrà data opportuna informativa alle R.S.U.dell'Ente;

**Visto** il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19 , comma 8 della Legge n.ro 448/2001;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

**1)** di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;

**2)** di adeguare, pertanto, il piano di programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale, inserendo, inoltre, tra le assunzioni previste con delibera della Giunta comunale n. 2 del 14/01/2019, le seguenti assunzioni:

**Anno 2019 :**

- **Assunzione a tempo indeterminato part time al 25% (n. 9 ore settimanali) di n. 2 dipendenti, categoria C 1, profilo professionale Istruttore Amministrativo** mediante:
  - 1) espletamento procedura di mobilità stabilita dalla legge;
  - 2) scorrimento della graduatoria vigente del concorso approvata con Determina del Servizio Personale n. 34 del 10/07/2017

**Anno 2020:**

Per l'anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale stabilito delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2019, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge.

**3)** di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra determinata in 10.172,07 (calcolata al netto degli oneri riflessi e irap, sulla base dello stipendio tabellare per n. 12 mensilità) rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

**4)** di dare atto che il presente atto costituisce aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021, che viene confermato nelle parti non modificate dal presente atto;

**5)** di approvare gli allegati A – B – C – D in sostituzione, ad ogni effetto di legge, di quelli allegati al Piano di programmazione triennale 2019/2021;

**6)** di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime resa separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 – Tuel.



Delibera di Giunta Comunale n. 33 / 09/05/2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
PORRI Antonio

Il Segretario Comunale  
Dott. Adolf CANTAFIO

---

La pubblicazione di copia della presente è iniziata il giorno 09/05/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 09/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

Attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune a partire dal 09/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art.124, del D. Lgs. 267/00.  
Lì, 09/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Adolf CANTAFIO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/05/2019**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
Dott. Adolf CANTAFIO



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli atti d'Ufficio;


Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., e successivamente modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019

### ATTESTA

- che i margini assunzionali relativi all'anno 2019 ammontano ad € 64.615,01, di cui € 22.135,47 relativi al 100% per cento della spesa per il personale di ruolo cessato nell'anno 2018 ed € 42.479,54 relativi al 100% per cento della spesa per il personale di ruolo cessato nell'anno 2019;
- che l'ente nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, pari ad € 11.292,29 (somma derivante dalle totale delle facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017 2018 Euro 81.695,35 dedotti gli utilizzi effettuati nell'anno 2018 pari ad Euro 70.403,07);
- Che i margini assunzionali risultano pertanto complessivamente pari ad € 75.907,30;
- Che la prevista assunzione di n.1 unità di Istruttore di Vigilanza categoria C 1 per n. 18 ore settimanali comporta una spesa di € 10.172,07;
- Che la prevista estensione dell'orario di lavoro con decorrenza 01.02.2019 sino al raggiungimento di n. 36 ore settimanali della seguente unità assunta a tempo indeterminato: categoria D1 profilo professionale Istruttore Direttivo assegnato al Settore tecnico comporta una spesa di € 10.145,43;
- Che le previste assunzioni di n.2 unità di Istruttore Amministrativo categoria C 1 per n. 9 ore settimanali comporta una spesa di € 10.172,07;
- Che per il calcolo è stato utilizzato un criterio omogeneo ovvero il calcolo del valore del turn over e della relativa quota utilizzabile, è al netto degli oneri riflessi e IRAP sulla base dello stipendio tabellare per n.12 mensilità.

Vasanello, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonio Porri  


Attestazione rispetto vincoli di spesa  
personale a tempo determinato  
Allegato B



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevede che gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che la spesa di personale a tempo determinato sostenuta a tal fine dal Comune di Vasanello nell'anno 2009 risulta pari ad Euro 27.646,37

**ATTESTA**

- 1) Che a norma dell'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, come integrato dall'art. 11 comma 4 bis del d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, il limite di spesa per assunzioni di lavoro flessibile è di € 27.646,37
- Che la spesa sostenuta per la prevista assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esclusa dalle limitazioni previste dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- Che la spesa sostenuta per l'assunzione dell'Istruttore di Vigilanza, categoria C, in base alle esigenze rappresentate dal responsabile del servizio di polizia locale nel limite delle capacità di spesa per le assunzioni a tempo flessibile, pari a d euro 27.646,37


**Garantisce il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.**

Vasanello, 25/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Antonio Porri





### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli atti d'Ufficio;

#### ATTESTA

- 1) Di aver conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2017

La legge di stabilità per il 2016 (n. 232/2016, comma 723, lett. e) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale.

I relativi atti sono affetti da nullità.

Riferimenti: Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 ; Circolare RGS 5/2016.

- 2) Di aver inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017).

Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo

Riferimenti: Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015; Circolare RGS 5/2016; Corte Conti Puglia n. 111/2016.

- 3) Le assunzioni programmate nell'anno 2019:

**Assunzione tempo indeterminato di n. 1 categoria C 1 profilo professionale Istruttore di Vigilanza da assegnare al Settore Polizia Locale da effettuarsi mediante l'esperimento di procedura concorsuale n. 18 ore settimanali;**

**Assunzione della seguente unità per esigenze temporanee dell'Ufficio di Polizia Locale:**  
categoria C 1 profilo professionale Istruttore di Vigilanza da assegnare al Settore Polizia Locale, nei limiti della spesa di personale per assunzioni flessibili, da attivare secondo esigenze del responsabile della Polizia Locale;

**Assunzione della seguente unità per esigenze temporanee dell'Ufficio Tecnico:**  
Categoria D 1 Istruttore Direttivo Tecnico art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per un massimo di n. 36 ore settimanali;

**Estensione, con decorrenza 01.02.2019, dell'orario di lavoro da n. 24 a n. 36 ore settimanali della seguente unità assunta a tempo indeterminato:**  
categoria D1 profilo professionale Istruttore Direttivo assegnato al Settore tecnico.

Assunzione tempo indeterminato di n. 2 categoria C 1 profilo professionale Istruttore Amministrativo a n. 9 ore settimanali mediante espletamento procedura di mobilità stabilita dalla legge e scorrimento della graduatoria vigente del concorso approvata con Determina del Servizio Personale n. 34 del 10/07/2017;

garantiscono il rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 nonché il rispetto della riduzione della spesa del personale

Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (c. 557-ter, legge n. 296/2006).

Riferimenti : art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014.

Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale : Circolare RGS 5/2016  
- Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014

4) Risultano approvati il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto 2017 ed inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009)

Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti).

Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016

5) Sono state effettuate le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016

Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti).

Riferimenti: Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016; DPCM n. 21/2017

6) L'ente è in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti nei confronti delle PA

Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento.

Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 ;

7) L'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto -

Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno - Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000

8) Di aver rispettato nel quinquennio 2013-2017 i vincoli di finanza pubblica;

**ATTESTA altresì**

Che anche nell'anno 2019 :

9) si prevede il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali 2018.

10) l'invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali:


In caso contrario è fatto divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato

Riferimenti: art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; circolare RGS 3.4.2017, n. 17.

Vasanello, 25/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Antonio Pomi



ALL.D

## PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019

<i>CATEGORIA</i>	<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2019</i>	
<i>B1/3</i>	<i>ESECUTORE AMMINISTRATIVO</i>	<i>1</i>	
<i>B3/3</i>	<i>OPERAIO SPECIALIZZATO</i>	<i>2</i>	
<i>B3/4</i>	<i>OPERAIO SPECIALIZZATO</i>	<i>2</i>	
<i>B3/6</i>	<i>OPERAIO SPECIALIZZATO</i>	<i>2</i>	
<i>C1</i>	<i>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</i>	<i>2</i>	
<i>C1</i>	<i>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</i>	<i>1</i>	
<i>C1/4</i>	<i>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</i>	<i>2</i>	
<i>C1/5</i>	<i>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</i>	<i>1</i>	
<i>C1/5</i>	<i>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</i>	<i>1</i>	<i>IN COMANDO PRESSO IL GIUDICE DI PACE</i>
<i>D1</i>	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE</i>	<i>1</i>	
<i>D1</i>	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA</i>	<i>1</i>	
<i>D1</i>	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>1</i>	
<i>D1/3</i>	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO</i>	<i>2</i>	
<i>D1/4</i>	<i>UFFICIALE DI ANAGRAFE</i>	<i>1</i>	
<i>D1/6</i>	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO</i>	<i>2</i>	
<b>TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO</b>		<b>N. 22</b>	



COMUNE DI VASANELLO  
PROVINCIA DI VITERBO

**IL REVISORE DEI CONTI**

Verbale del 23/04/2019

**OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019/2021 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G. C. N.2 DEL 14/01/2019**

Il sottoscritto dott. Montefiori Maurizio Revisore unico dei conti del Comune di Vasanello (VT);

-Vista la richiesta di parere in merito alla proposta in oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2019;

-Esaminata la documentazione;

-Visto il Tuel- D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

-Visto il D.lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

-Vista la legge 448/2001, il cui art. 19, comma8 stabilisce che "gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 49/1997 e successive modificazioni";

-Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio;

-Considerato che l'integrazione apportata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019 garantisce il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE sulla Proposta di Delibera di Giunta comunale avente ad oggetto: " Integrazione al piano di programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale di cui alla delibera di g. c. n.2 del 14/01/2019".

Lì 23/04/2019

**Il Revisore dei Conti**

**Dott. Maurizio Montefiori**

